



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 Ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“““

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED ABDOURAHMANE COLY (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl), Società AS CITTADELLA Srl - (nota n. 165/891 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).

Il deferimento

Con provvedimento n. 165/891 pf 13 - 14/SP/blp del 9 luglio 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questo Tribunale federale nazionale - sez. disciplinare;

- il Sig. Coly Mohamed Abdourahmane, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver posto in essere atti e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, il tutto come meglio descritto alle lettere a), b), c), d), e), f) della parte motiva;
- la Società AS Cittadella Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, le parti deferite hanno fatto pervenire proprie memorie difensive, con le quali hanno contestato gli addebiti e sollevato, in via preliminare, un difetto di competenza/giurisdizione in capo all'adito Collegio.

Il dibattimento

Al dibattimento, sono comparsi:

- l'Avv. Perugini per la Procura federale;
- l'Avv. Vitale per il calciatore e l'Avv. Dal Zuffo per la Società.

Al termine del proprio intervento, il rappresentante della Procura federale ha insistito per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni in danno degli incolpati:

- 3 (tre) giornate di squalifica per Coly, da scontarsi in gare ufficiali;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) di ammenda per la Società AS Cittadella Srl.

I deferiti, tramite i loro difensori, hanno illustrato le rispettive memorie, concludendo, in rito, per la dichiarazione di inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità del deferimento, nel merito, per il rigetto dello stesso.

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e i relativi documenti, ascoltate le parti, deve preliminarmente affrontare e decidere la eccezione concernente il contestato difetto di giurisdizione. Le difese sostengono che, afferendo le contestazioni a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara, la competenza, nella fattispecie, si sarebbe dovuta radicare in capo al Giudice Sportivo.

I fatti originano dall'inchiesta che ha riguardato l'episodio del calcio di rigore assegnato nel corso della gara di serie B, Reggina Calcio-AS Cittadella, disputatasi a Reggio Calabria il 26.04.2014, conclusasi con il punteggio di 0 a 1, ed in particolar modo il contegno del calciatore Coly, tesserato per la squadra veneta, il quale, prima della esecuzione della massima punizione da parte del calciatore Gerardi, si avvicinava più volte a questi chiedendogli di sbagliare il penalty. Trattasi, evidentemente, di fatti avvenuti durante la gara, come tali ricadenti ex art. 29 CGS nell'ambito della competenza cognitiva del Giudice sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi).

Nella circostanza, risulta pacifico che si sia trattato di un fatto interno alla gara, e provato, al contrario, che l'Arbitro non abbia refertato alcunché, nonostante che il filmato in atti documenti la prossimità del direttore di gara all'epicentro delle contestazioni, come pure la sua vicinanza al Coly durante la discutibile performance del calciatore veneto.

Ciò rilevato, e non potendo la successiva indagine della Procura federale colmare le lacune prodotte dal difetto di refertazione arbitrale (la Procura, come noto, ha solo il potere, di fronte a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressioni blasfeme non visti dall'arbitro, di riservatamente segnalare al Giudice Sportivo il fatto avente rilievo disciplinare, sempre che ciò avvenga entro uno spazio temporale predefinito, e cioè entro le ore 16,00 del giorno feriale successivo a quello della gara); richiamato il precedente indirizzo di questo Tribunale (v. CC.UU. n. 66/CDN e n. 67/CDN, entrambi del 20.03.2009, n. 55/CDN del 16.01.2012, n. 97/CDN del 7.06.2013), tra l'altro confortato e confermato dalla consolidata giurisprudenza dello stesso giudice di seconde cure (v. CC.UU. n. 53/CGF del 3.10.2011, n. 141/CGF del 9.01.2013), che appunto afferma, *in subiecta materia*, la competenza esclusiva e inderogabile del Giudice Sportivo;

P.Q.M.

il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza e per lo effetto rigetta il deferimento.

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO MARCO LA FERRARA (Calciatore tesserato per la Società AC Milan Spa), Società AC MILAN Spa - (nota n. 142/706 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).

Letti gli atti.

Visto il deferimento disposto in data 9 luglio 2014 dalla Procura federale nei confronti di: Cosimo Marco La Ferrara, calciatore tesserato per la AC Milan Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS e della violazione di cui all'art. 11, comma 1, CGS per aver utilizzato nei confronti di un calciatore avversario espressioni di contenuto razzista, discriminatorie e lesive della dignità della persona;

AC Milan Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Vista la memoria datata 24 settembre 2014 depositata in giudizio nell'interesse di entrambi i soggetti deferiti con la quale non si negano i fatti in contestazione, pur precisando che nella frase incriminata non si sarebbe usata la parola " negro" ma la parola "nero", ma si chiede una valutazione degli stessi che tenga conto di una serie di attenuanti costituite dal fatto che: a) la frase incriminata non costituisce manifestazione di razzismo; b) La Ferrara non è razzista, prova ne sono i suoi eccellenti rapporti con i propri compagni di squadra di colore; c) il giocatore si è subito reso conto di aver sbagliato andandosi a scusare in panchina con tutti gli avversari compreso il destinatario dell'invettiva.

Considerato che nella stessa memoria difensiva si precisa che la AC Milan ha provveduto, non appena verificatosi il fatto, a sostituire il giocatore e, successivamente, a punirlo escludendolo dalle quattro successive gare di campionato per motivi non tecnici ma disciplinari.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 10 (dieci) giornate di gara;
- AC Milan Spa: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha preliminarmente eccepito la improcedibilità e/o l'inammissibilità del deferimento in quanto il fatto in contestazione si sarebbe verificato nel corso della gara ed appartenerebbe, pertanto, alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo, mentre nel merito ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva concludendo per l'accoglimento del ricorso ed in estremo subordine per l'irrogazione di sanzioni minime.

Considerato, con riferimento alla eccezione preliminare sollevata, che l'arbitro della gara non si è sicuramente accorto di quanto accaduto sul campo come può rilevarsi nello stesso rapporto di gara nel quale nulla riferisce al riguardo, che, trattandosi di gara del Campionato Allievi e dunque relativa al Settore giovanile e scolastico, il potere della Procura federale di far pervenire una segnalazione al Giudice Sportivo entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara non sussiste nella fattispecie essendo previsto per questo tipo di gare (a norma di quanto previsto dall'art. 35 comma 1.4 CGS) limitatamente ai casi di condotta violenta o per l'uso di espressioni blasfeme.

Rilevato che la fattispecie in questione è quella prevista dall'art. 11 CGS (Responsabilità per comportamenti discriminatori) sanzionabile quale illecito disciplinare indipendentemente dall'ambito in cui viene posta in essere la condotta, per la quale correttamente la Procura federale è intervenuta non appena venuta a conoscenza di quanto accaduto, avvalendosi dei poteri di indagine ad essa attribuiti dall'art. 32 n. 9 del CGS;

Ritenuto, dunque, che l'eccezione preliminare va rigettata in quanto la condotta contestata al La Ferrara non è riservata, nel caso specifico, alla esclusiva cognizione del Giudice Sportivo;

Considerato, nel merito, che il comportamento del giovane calciatore La Ferrara risulta confermato (essendo irrilevante il fatto che sia stato usato il termine "negro" o "nero") attraverso le testimonianze raccolte dalla Procura federale (calciatori dell'Inter Donnarumma e Goury, dirigente accompagnatore Pazzi, massaggiatore Fabrizio ed allenatore Cauet).

Preso atto del comportamento consapevole tenuto nell'immediato dal calciatore che, dopo essere stato sostituito dal proprio allenatore, andava a scusarsi con tutti i componenti la panchina della squadra avversaria, atteggiamento che va sicuramente apprezzato favorevolmente.

Ritenuto che deve anche essere preso in considerazione il comportamento della Società che ha subito allontanato dal campo di gioco il ragazzo fermandolo poi nelle successive quattro gare.

Valutato, però, in ogni caso che il fatto illecito sussiste nella sua gravità e non è scriminato dalla tardiva resipiscenza suggerita al deferito dall'allenatore del Milan; valutato altresì che il soggetto deferito è di giovanissima età e compito delle istituzioni è soprattutto quello di favorire una crescita dei ragazzi basata sul pieno recepimento dei principi di lealtà, probità e correttezza con rifiuto di ogni forma di condotta discriminatoria;

Considerato che nella determinazione delle sanzioni si è tenuto conto per il calciatore dell'esistenza innegabile del fatto contestato, ma anche della condotta tenuta nei momenti successivi, comprese le fasi processuali, mentre per la Società si è valutato il fatto che la stessa si è sicuramente adoperata per far comprendere al proprio tesserato il disvalore della mancanza commessa.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 5 (cinque) giornate di gara nel campionato della categoria di appartenenza;

per la AC Milan Spa: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).

Letti gli atti.

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 12 maggio 2014 nei confronti di

Blazey Srczegan Augustyn, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società Calcio Catania Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all'agente di calciatori Prof. Giovanni Tateo in forza del lodo reso dal Collegio Arbitrale del TNAS in data 29 aprile 2013, notificato in data 20 maggio 2013, nell'ambito della procedura arbitrale recante prot. 3272 del 10 dicembre 2012 – 692;

la Calcio Catania Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Esaminata la memoria di costituzione del Sig. Augustyn con la quale il deferito afferma di aver integralmente sanato l'esposizione debitoria maturata nei confronti del Prof. Tateo come da atto di transazione allegato e pertanto chiede di essere prosciolto da ogni addebito o, in via subordinata, sanzionato nei minimi previsti.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini Il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Blazey Srczegan Augustyn: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00);
- Calcio Catania Spa: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Ascoltato il difensore del calciatore il quale ha depositato diverso atto di transazione intercorso tra il Sig. Tateo ed il calciatore e la sentenza del TNAS emessa tra le stesse parti ed ha insistito nelle deduzioni formulate nella memoria di costituzione segnalando che il ritardo intervenuto nel pagamento della somma dovuta sarebbe maturato nell'intento di chiudere globalmente anche altra controversia in essere tra le medesime parti.

Considerato che il Collegio Arbitrale del TNAS, con lodo reso il 29 aprile 2013, accoglieva parzialmente l'istanza proposta dal Prof. Tateo e, per l'effetto, condannava il Sig. Blazey Srczegan Augustyn al pagamento della somma di € 23.099,78, oltre accessori di legge IVA, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.

Ritenuto che la Segreteria del TNAS, in data 20 maggio 2013, notificava il lodo arbitrale al calciatore Blazey Srczegan Augustyn, mediante inoltro di lettera raccomandata A.R.

Rilevato che il mancato pagamento di quanto dovuto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della lodo da parte della Collegio Arbitrale, appare pienamente comprovato ed integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS.

Accertato che tale condotta deve esser ascritta al calciatore Blazey Srczegan Augustyn, tesserato con la Società Calcio Catania Spa, nonostante quanto affermato dal suo difensore giacché è sicuramente decorso inutilmente il termine di 30 giorni previsto dalla normativa vigente, ed inoltre il pagamento del debito non è stato in alcun modo provato visto che la mera affermazione del difensore del calciatore non appare prova sufficiente e gli atti di transazione depositati non hanno alcun carattere di veridicità per la mancanza di una data certa e della sottoscrizione del calciatore.

Considerato che la Società Calcio Catania Spa deve conseguentemente rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per il calciatore Blazey Srczegan Augustyn;

ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la Calcio Catania Spa.

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO COSSANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora), CRISTIANO GIARETTA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della la Società Novara Calcio Spa), Società APD VILLAGGIO LAMARMORA e NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 368/414 pf13-14 SS/blp del 18.7.2014).

Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale nazionale federale, sez. disciplinare, Cossano Alberto, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora, Giaretta Cristiano, all'epoca dei fatti Direttore sportivo con delega di rappresentanza tesserato per la Società Novara Calcio Spa nonché le suddette Società APD Villaggio Lamarmora e Novara Calcio Spa, per rispondere: Cossano Alberto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, dell'art. 10, comma 2, del CGS e dell'art. 96 delle NOIF, per aver sottoscritto un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, datato 30/09/2012, al fine di eludere la normativa in materia di premio di preparazione relativamente al tesseramento del calciatore Alberto Canton, sottoscrivendo altresì contestualmente una rinuncia fittizia al detto premio, datata 19/09/2012, e prestando il consenso al successivo deposito della stessa in data 13/12/2012 presso la LND nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per aver adito la Commissione Premi di Preparazione con ricorso dell'1/04/2013, al fine di ottenere la condanna del Novara al pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Alberto Canton, omettendo di rappresentare come si era realmente svolta la vicenda relativa al detto calciatore, nell'ambito della quale aveva tra l'altro sottoscritto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, datata 19/09/2012, depositata in data 13/12/2012 presso la LND; Giaretta Cristiano, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, dell'art. 10, comma 2, del CGS e dell'art. 96 delle NOIF, per aver sottoscritto un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, datato 30/09/2012, al fine di eludere la normativa in materia di premio di preparazione relativamente al tesseramento del calciatore Alberto Canton; la Società APD Villaggio Lamarmora a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante; la Società Novara Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Giaretta, e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato Borghetti, oggetto di separato giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore tecnico della FIGC.

Il difensore di Giaretta Cristiano ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Cristiano Giaretta e la Società Novara Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Cristiano Giaretta e la Società Novara Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cristiano Giaretta, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Novara Calcio, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni di mesi 4 (quattro) di inibizione per Cossano Alberto e di € 1.000,00 (euro mille/00) di ammenda per la Società APD Villaggio Lamarmora.

Nessuno è comparso per i suddetti due deferiti.

I fatti sono stati ricostruiti con certezza dalla Procura federale sulla base delle dichiarazioni confessorie dei protagonisti della vicenda, Cossano, Giaretta e Borghetti e possono così essere riassunti: nella stagione sportiva 2011/2012 il calciatore Alberto Canton (che nella stagione 2010/2011 era tesserato con la Società APD Villaggio Lamarmora) veniva tesserato per il settore giovanile della Società Novara. Nella stagione sportiva successiva, quella 2012/2013, il calciatore in questione rimaneva al Novara che lo tesserava quale Giovane di Serie, ragione per la quale il Cossano, Presidente del Villaggio Lamarmora contattava il Novara, nella persona del responsabile tecnico del settore giovanile Mauro Borghetti, al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione dovuto alla Società da lui rappresentata quale penultima Società di tesseramento del Canton; il Borghetti, in luogo della corresponsione del dovuto premio di preparazione (che ammontava ad € 6.955,00), prospettava al Cossano un accordo economico che prevedeva il versamento della somma di € 2.500,00 in caso di riconferma del giocatore

con il Novara per la stagione sportiva 2012/2013, € 2.500,00 in caso di riconferma per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 2.500,00 in caso di riconferma per la stagione sportiva 2014/2015; il Cossano accettava tale proposta, anche confidando in una futura collaborazione con il Novara, ed entrambi decidevano di formalizzare per iscritto l'accordo sopra indicato. La Società novarese richiedeva al Cossano di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione, e ciò al fine di evitare che la Società biellese potesse ottenere un doppio incasso: uno tramite la scrittura privata predetta, l'altro con la richiesta del premio di preparazione attraverso i canali federali. Il Cossano sottoscriveva la rinuncia al premio di preparazione di Canton datata 19/09/2012 (depositata presso la LND il successivo 13/12/2012), e poi, alla fine del mese di settembre 2012, si recava nuovamente presso il centro "Novarello" del Novara per sottoscrivere l'accordo datato 30/09/2012 che veniva firmato, per il Novara dall'allora Direttore sportivo, Cristiano Giaretta, munito del potere di rappresentanza della Società di appartenenza. L'1.10.2012, il Villaggio Lamarmora, in forza della scrittura di cui sopra, emetteva fattura in relazione alla prima rata e la trasmetteva al Novara che, sebbene sollecitata, non provvedeva al pagamento. Per tale ragione la Società APD Villaggio Lamarmora, in data 1/04/2013, presentava ricorso presso la Commissione Premi di Preparazione della FIGC al fine di ottenere il pagamento del premio di preparazione per l'avvenuto tesseramento del calciatore Alberto Canton, omettendo però di rappresentare le reali circostanze della vicenda. Il Novara non si costituiva in giudizio e la Commissione adita, con Comunicato Ufficiale 10/E del 19/06/2013, accoglieva il ricorso del Villaggio Lamarmora e condannava il Novara a corrispondere alla Società biellese il premio di preparazione liquidato in € 6.955,00 – poi corrisposti alla Società dilettantistica dalla Lega di Serie B – oltre ad € 3.477,50 alla FIGC a titolo di penale. Con ricorso del 23/07/2013, il Novara impugnava la suddetta decisione avanti la Commissione Vertenze Economiche, depositando copia della rinuncia sottoscritta dal Cossano ma omettendo di citare l'accordo sottostante. Il Villaggio Lamarmora si costituiva tardivamente chiarendo finalmente come si era effettivamente svolta la vicenda e depositando tutta la relativa documentazione.

In verità il contenuto effettivo e dissimulato dell'accordo intercorso tra il Novara e il Villaggio Lamarmora non appare censurabile in sede disciplinare. Infatti alla luce della normativa federale il diritto di ottenere il pagamento del premio di preparazione deve ritenersi negoziabile e perfino rinunciabile. Si tratta in sostanza di un diritto disponibile, così come ritenuto anche dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI nella recente decisione 27/2014. Non appare quindi sussistere la contestata violazione dell'art.10 comma 2 CGS in relazione all'art. 96 delle NOIF.

Al contrario le modalità simulatorie con le quali è stato portato a termine l'accordo, redigendo e depositando una simulata dichiarazione di rinuncia nonché celando alle Autorità federali i suoi reali contenuti sia nel ricorso del Villaggio Lamarmora alla Commissione Premi di preparazione che nella successiva impugnazione del Novara, costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, anche alla luce del mancato rispetto dell'accordo simulatorio.

Alla luce di tale considerazione i deferiti devono essere dichiarati responsabili della violazione dell'art.1 comma 1 CGS del quale il Villaggio Lamarmora risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritte al

proprio Legale rappresentante Cossano Alberto. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale, sez. disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) per Cristiano Giaretta e dell'ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per la Società Novara Calcio Spa.

In accoglimento del deferimento infligge a Cossano Alberto la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e alla Società APD Villaggio Lamarmora quella della sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) di ammenda.

(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORIS SERVADIO (Responsabile del SG della Società US Ancona 1905 Srl SSD), FERMO FAVINI (Responsabile del SG della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società US ANCONA 1905 Srl SSD e ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell'11.7.2014).

Il deferimento

L'Ufficio del Procuratore federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 11 luglio 2014, ha deferito:

- il Sig. Servadio Loris, responsabile del settore giovanile della Società US Ancona 1905 Srl SSD, per rispondere:

della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al punto 10.13 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (relativo agli incontri amichevoli organizzati da Società e segnatamente con riferimento alla partita amichevole disputata il 19.3.2014 a Torrette di Ancona) che prescrive che qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale, la stessa è tenuta a informare preventivamente il Comitato Regionale o la Delegazione territorialmente competente almeno 10 giorni prima della disputa della gara;

- la Società US Ancona 1905 Srl SSD, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato responsabile del settore giovanile;

- il Sig. Favini Fermo, responsabile del settore giovanile della Società Atalanta Bergamasca Calcio, per rispondere:

della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (relativo ai raduni e provini dei giovani calciatori e con riferimento al raduno-provino avvenuto il 27.3.2014 a Zingonia-Ciserano) che prescrive che le Società possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (c.d. provini) ... a condizione che i giovani calciatori siano tesserati per Società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo;

- la Società Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato responsabile del settore giovanile.

Nel merito, va osservato che con nota spedita dal Comitato Regionale Marche della L.N.D. in data 31.3.2014 veniva segnalato che il Sig. Di Luca Massimo, che nella corrente stagione sportiva risultava essere tesserato, in qualità di tecnico, con la Società SS Settempeda (Società iscritta al campionato Promozione della Regione Marche), aveva firmato come "Osservatore Atalanta B.C." e spedito in data 3.3.2014 a diverse Società sportive operanti nella regione Marche, una comunicazione, scritta su carta intestata della Società Atalanta B.C., da cui emergeva che lo stesso aveva partecipato all'organizzazione per conto dell'Atalanta B.C. di due eventi relativi alla selezione di giovani calciatori tesserati per alcune Società operanti nella regione Marche, senza avere preventivamente chiesto l'autorizzazione prevista dal C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Il primo evento era avvenuto in data 19.3.2014 e riguardava una partita amichevole disputata presso il campo di calcio in sintetico "Giuliani" della Società Dorica Torrette in Torrette di Ancona fra una squadra formata da giovani calciatori tesserati per alcune Società sportive della regione Marche, selezionati dalla Società Atalanta B.C., e una squadra di altri giovani calciatori tesserati per la Società US Ancona 1905 Srl SSD (iscritta al campionato di Serie D- Girone F). Questa prima partita era servita quale preparazione del secondo evento avvenuto in data 27 marzo che era avvenuto presso il centro sportivo della Società Atalanta B.C. a Zingonia e che si era tradotto in un "provino" dei giovani calciatori provenienti dalle Marche.

La Procura federale della F.I.G.C., acquisita la suddetta nota e i fogli di censimento della SSD Settempeda e delle Società US Ancona 1905 e Atalanta B.C., procedeva ad assumere dapprima le dichiarazioni del Sig. Di Luca Massimo, il quale affermava che la partita amichevole disputata il 19.3.2014 presso il campo "Giuliani" della Società Dorica Torrette era stata organizzata dalla Società US Ancona 1905, che aveva richiesto e acquisito i nulla osta delle varie Società sportive interessate. Il Di Luca sosteneva inoltre che la partita del 27.3.2014 presso il Centro Sportivo di Zingonia era stata organizzata direttamente dall'Atalanta B.C. ed esibiva la copia di un modulo che era stato preparato dalla stessa Società e che lui si era limitato ad allegare alla sua lettera d'invito.

Successivamente venivano sentiti anche il Sig. Favini Fermo, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta B.C., e il Sig. Silvani Luca, responsabile del settore *scouting* dell'Atalanta B.C., i quali riconoscevano che la partita amichevole del 27.3.2014 era stata organizzata dall'Atalanta B.C. e che la mancata comunicazione all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC era stata determinata da una certa confusione verificatasi a seguito della riorganizzazione del settore giovanile avvenuta all'interno della Società proprio poco tempo prima .

Veniva quindi sentito il Sig. Servadio Loris, responsabile del settore giovanile dell'US Ancona 1905, il quale negava di essere l'organizzatore della partita del 19.3.2014, che, a suo dire, era stata invece organizzata dal Di Luca, che era stato in precedenza segnalato dall'Atalanta B.C. come suo responsabile di zona. Il Servadio aveva ritenuto che questa Società si sarebbe fatta carico di tutte le incombenze autorizzative e sosteneva anche che per puro scrupolo, visto che l'evento si sarebbe svolto in una struttura facente capo all'Ancona Calcio, aveva richiesto direttamente alle varie Società di appartenenza i nulla osta e le certificazioni mediche dei giovani calciatori.

All'esito di questa attività istruttoria, il Procuratore federale formulava il deferimento suindicato, mentre per quanto riguarda gli illeciti disciplinari emersi a carico del Sig. Di Luca Massimo si procedeva con separato deferimento alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico.

In data 25.9.2014 perveniva alla Segreteria di questo Tribunale una memoria difensiva nell'interesse del Sig. Favini Fermo e della Società Atalanta B.C., nella quale si affermava l'infondatezza del deferimento a carico dei predetti in quanto detto deferimento era frutto di un'errata interpretazione dell'art. 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. L'Atalanta, invero, possedeva tutti i requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione richiesta per l'effettuazione del "provino", che non era stata avanzata "per mera incomprendimento". In subordine si sosteneva che l'infrazione, peraltro di lieve entità, non poteva essere addebitata al Favini, ma al Sig. Luca Silvani che era il "nuovo arrivato" nel settore giovanile dell'Atalanta. Ancora più in subordine si chiedeva l'applicazione della sanzione nel minimo assoluto, con la concessione di tutte le attenuanti anche ex art. 24 CGS.

Il patteggiamento

Fissata la comparizione delle parti, all'inizio dell'odierna riunione il Sig. Loris Servadio e la Società US Ancona 1905 Srl SSD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Loris Servadio e la Società US Ancona 1905 Srl SSD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS del seguente tenore: "pena base per il Sig. Loris Servadio, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Ancona 1905 Srl SSD, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)";

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Favini Fermo l'inibizione per mesi 2 (due), e nei confronti della Società Atalanta B.C. Spa, l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Per le parti deferite è comparso il difensore, il quale ha illustrato le ragioni trascritte nella citata memoria difensiva, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti.

I motivi della decisione

Ciò premesso, questo Tribunale rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione degli addebiti mossi dalla Procura federale nei confronti del Sig. Favini e della Società Atalanta B.C. per il raduno-provino del 27.3.2014.

Ed invero, non ci sono dubbi sul fatto che la Società Atalanta B.C. abbia organizzato non solo l'evento del 27.3.2014, ma anche quello precedente del 19.3.2014.

Anche se al riguardo non è stato formulato alcun addebito disciplinare specifico a carico della Società Atalanta B.C., non ci sono dubbi che il giorno 19.3.2014 si svolse presso il campo "Giuliani" della Società Dorica Torrette una partita amichevole fra una squadra composta da giovani calciatori tesserati per alcune Società operanti nella regione Marche, selezionati dalla Società Atalanta B.C., e la squadra "giovanissimi 2000" della Società US Ancona 1905 Srl. Sul punto dell'organizzazione di tale evento, esiste un contrasto fra le dichiarazioni del Di Luca, che ne attribuisce la responsabilità alla Società US Ancona 1905 Srl, e quelle del Servadio che invece l'attribuisce interamente all'Atalanta B.C.. Dall'esame della documentazione prodotta dal Servadio e tenuto conto che questa partita aveva una funzione preparatoria rispetto al secondo evento (raduno-provino del 27.3.2014), deve ritenersi che sia molto più plausibile che l'organizzazione di questa partita amichevole facesse capo direttamente alla Società Atalanta B.C. che si era mossa in loco grazie all'intervento del Di Luca.

Va peraltro osservato che nella lettera di invito spedita dal Di Luca per conto dell'Atalanta B.C. il 3.3.2014, il medesimo dichiara da un lato di avere organizzato la partita amichevole del 19.3.2014, e dall'altro di essersi avvalso della "disponibilità dell'Ancona".

Sarebbe quindi ricaduto sull'Atalanta B.C. l'onere di richiedere la prevista autorizzazione, e tale omissione, sebbene non contestata dalla Procura federale, va tenuta presente ai fini della valutazione della gravità complessiva del fatto.

Per quanto riguarda il secondo evento del 27.3.2014, che costituisce oggetto della contestazione disciplinare, va preliminarmente chiarito che non si trattò di una partita amichevole, ma di un vero e proprio raduno-provino, a cui parteciparono dieci giovani calciatori provenienti da alcune Società operanti nella regione Marche. Il numero di calciatori era infatti assolutamente insufficiente a integrare una squadra. Ciò si ricava anche dalle dichiarazioni del Sig. Silvani Luca il quale ha ammesso che l'evento a cui parteciparono la squadra "giovanissimi 2000" dell'Atalanta B.C. e la selezione dei dieci giovani calciatori provenienti dalle Marche era in realtà un "*allenamento con partitella finale, senza alcuna designazione arbitrale*" che aveva la funzione di una "prova".

Sia il Favini che il Silvani hanno ammesso la responsabilità organizzativa dell'evento, attribuendo poi la mancata richiesta di autorizzazione ai competenti organi del Settore Giovanile Scolastico della FIGC a una certa confusione derivante dalla riorganizzazione

del settore giovanile della Società intervenuta poco tempo prima. Essendo il Silvani di fresco incarico, avrebbe cioè scontato un certo *deficit* di conoscenze delle regole e della pratiche amministrative in questo settore prima curato da un altro dipendente dell'Atalanta B.C..

Ciò non toglie tuttavia che sia il Favini, quale responsabile di tutto il settore giovanile dell'Atalanta B.C., e quindi incaricato di sovrintendere anche il settore curato dal Sig. Silvani, sia la Società stessa siano dichiarati responsabili delle violazioni disciplinari loro rispettivamente contestate in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC.

A questo proposito va precisato che, anche ritenendo che l'Atalanta fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'organizzazione e l'effettuazione del "provino" dei giovani calciatori provenienti da una Regione lontana come le Marche, tuttavia essa stessa era tenuta alla presentazione preventiva della richiesta di autorizzazione al Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Questo adempimento viene espressamente richiesto dalla norma contenuta nell'art. 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC. Né si può pensare che si sia trattato di una semplice negligenza, poiché l'organizzatore dei due eventi, che era il Sig. Di Luca, era certamente al corrente di tutti gli adempimenti che dovevano essere adottati.

Né si può pensare che l'unico responsabile di questa mancata richiesta sia il "nuovo arrivato" Sig. Silvani, in quanto il Favini, come responsabile di tutto il settore giovanile della Società Atalanta B.C., era comunque tenuto a controllare l'operato di tutti i sottoposti, in particolare del "nuovo arrivato" che era chiaro che doveva essere adeguatamente seguito e consigliato.

Alla luce di quanto precede e, tenuto conto della gravità delle violazioni disciplinari contestate e della personalità dei soggetti deferiti, viste la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Loris Servadio: inibizione per mesi 2 (due);
- per la Società US Ancona 1905 Srl SSD, ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00).

Infligge altresì:

- per Fermo Favini, l'inibizione per mesi 2 (due);
- per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 7 Ottobre 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio